



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci – 00157 Roma

Roma, 09 maggio 2013

Prot. n. 11720

Classifica: 23.18.20

Alle DIREZIONI GENERALI
TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo
e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA
di TRENTO
Servizio comunicazioni e
trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA
di BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez
Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126
TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA
Valle d'Aosta
Assessorato, Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione Civile
Loc. Grand Chemin 34
11020 Saint Cristophe (AO)

E p.c.:

AI GABINETTO DEL
MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale- Polizia
Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri
D.G. per gli Italiani all'estero e
politiche migratorie.
Ufficio III - 00100 Roma
Rif. 4513/41644 del 20.02.2013

Oggetto: patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126 comma 9 del Codice della Strada.

Il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato alcune problematiche connesse con il mancato riconoscimento, in Italia, della conferma di validità della patente di guida italiana effettuata a cura delle autorità diplomatico-consolari italiane, ai sensi dell'art. 126 comma 9 del Codice della Strada.

In particolare è stato segnalato che qualche Ufficio della Motorizzazione, nel caso di patente italiana rinnovata all'estero, ha emesso un provvedimento di revisione attribuendo al titolare un lungo periodo di mancato esercizio alla guida; ciò basandosi presumibilmente sulla scadenza riportata sulla patente e non riconoscendo quindi il rinnovo avvenuto presso le Rappresentanze diplomatiche italiane.

A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la conferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari, con le modalità previste dal citato art 126, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l'eventuale emissione di un provvedimento di revisione (ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada) avente come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla Circolare n. 16/1971 di quest'Amministrazione.

Infatti il periodo definito dalla conferma di validità effettuata dalla Rappresentanza diplomatica italiana, non può essere considerato come un intervallo di tempo in cui il titolare non ha mantenuto l'esercizio alla guida.

Con l'occasione si ricorda che l'avvenuto rinnovo della patente di guida, effettuato ai sensi del citato art. 126 -comma 9-, è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane.

In merito questa Direzione ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri di voler sensibilizzare dette Rappresentanze diplomatiche affinché, all'atto del rinnovo, avvisino l'interessato di esibire sempre la prevista attestazione unitamente alla patente di guida, anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare in sede di accertamento medico per l'effettuazione della conferma di validità ai sensi del comma 8 del citato art. 126.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. arch. Maurizio Vitelli)

F.to Maurizio Vitelli